



COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

VERBALE di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64
del 18.09.2014

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2014-2015-2016.

L'anno duemilaquattordici il diciotto del mese di settembre alle ore 10,20 nella sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

			<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>
PIGAT	Luciano	Sindaco	X	
MARZORATTI	Stefano	Vice Sindaco	X	
FIORINO	Nadia	Assessore		X

Partecipa il Segretario comunale SILIBERTO Dr.ssa Sabrina.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Geom. Luciano Pigat assume la presidenza ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2014-2015-2016.

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO CHE con deliberazione di C.C. n. 8 del 19.03.2014, si approvava il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica, con i relativi schemi ed allegati;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 15 del 30.04.2014, si approvava il rendiconto per l'esercizio 2013;

VISTI

- l'art. 89, comma 5, D.lgs 267/2000, il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che nell'ambito dell'Ente locale, ai fini di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- l'articolo 6 del D.lgs. 165 del 2001 e l'articolo 89, comma 5 del D.lgs. 267 del 2000, i quali stabiliscono che gli enti locali provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche in totale autonomia, sulla base di un'articolata analisi degli "effettivi fabbisogni" in relazione alle funzioni da svolgere e ai programmi, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale di cui all'art 91 D.lgs. 267 del 2000, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- G.C. n. 60 del 09.09.2014, con cui si provvedeva ad approvare gli obiettivi operativi per l'anno 2014;
- G.C. n. 63 del 18.09.2014, avente ad oggetto: "Aggiornamento della dotazione organica. revoca propria deliberazione n. 16 del 15.02.2014";
- G.C. n. 15 del 15.02.2014, avente ad oggetto: "Approvazione piano di azioni positive per le pari opportunità in materia di lavoro";
- G.C. n. 18 del 15.02.2014, avente ad oggetto: "Verifica esubero del personale";

VISTA la richiesta preventiva al trasferimento presentata dalla dipendente di questo comune Sig.ra R.L.P. del 07/08/2014 prot 3687 ai fini della partecipazione alla procedura selettiva di mobilità indetta dal Comune di Casalbeltrame con bando /avviso del 07/07/2014 prot. 1095.

DATO ATTO CHE il Comune di Casalbeltrame, con nota acquisita al protocollo generale n. 4279 del 17.09.2014, ha richiesto il rilascio di espresso assenso alla cessione del contratto di lavoro in essere tra il Comune di Casalbeltrame e la sig.ra R.L.P., istruttore direttivo cat. D2, ai fini dell'assunzione della suddetta dipendente presso il Comune di Casalbeltrame a seguito di procedura di mobilità diretta tra Enti ai sensi del D.Lgs. 165/01, stabilendo espressamente la data di decorrenza di tale trasferimento;

CONSIDERATA, pertanto, l'esigenza e urgenza del Comune di Biandrate di procedere tempestivamente alla copertura del posto che si renderà vacante, a seguito della richiesta preventiva al trasferimento presso il Comune di Casalbeltrame da parte della dipendente R.L.P., come sopra detto;

VERIFICATO che, ai fini dell'avvio di procedure di assunzione mediante concorso, la concessione di mobilità in uscita non può essere computata come cessazione da parte dell'Ente concedente ma che, tuttavia, è possibile per detto Ente ricorrere a propria volta alla mobilità tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni, poiché essa si configura in termini di neutralità di spesa e non è qualificabile come assunzione da parte dell'amministrazione che riceve l'unità di personale a seguito dell'espletamento della procedura (Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, circ. n. 4/2008 e parere n. 4 del 19/03/2010);

DATO ATTO che la cessione del dipendente di ruolo per mobilità volontaria si ritiene neutra agli effetti di finanza pubblica e dei limiti e vincoli alle assunzioni, cui questo ente è sottoposto, a condizione che avvenga da un'altra pubblica amministrazione, anch'essa sottoposta a vincoli assunzionali;

CONSIDERATO CHE:

- a causa delle restrizioni legislative in ordine alla spesa per il personale, non è stato possibile provvedere alla copertura integrale di nessuno dei posti vacanti della vigente dotazione organica;
- la tendenziale contrazione delle suddette spese deve essere perseguita con azioni, da modulare nell'ambito della propria autonomia, e rivolte, in termini di principio, alla riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso il contenimento della spesa per il lavoro flessibile, alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici;

VALUTATO il sottodimensionamento di personale, particolarmente grave nell'ambito dell'area Contabilità, soprattutto in relazione ai servizi di rilevante interesse istituzionale che vi fanno capo;

DATO ATTO che l'art. 19 del D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, modificando l'art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, l'art. 16 del D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011, la L.R. 11/12 e l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, e da ultimo la L. 56/2014, cd. Legge Delrio, disciplinano la gestione associata obbligatoria di tutte le funzioni fondamentali entro il 31 Dicembre 2014;

CONSIDERATO quindi che il Comune, in un'ottica certa e futura si vedrà costretto ad associarsi anche per la gestione dell'Area Amministrativo Contabile – Funzione Fondamentale Amministrazione Generale;

VISTO l'art. 4 del D.L. n. 90 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 144 del 24.06.2014, convertito in Legge n. 114 del 11.08.2014, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" che ha sostituito il comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 3, comma 5 del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90 (GU n. 144 del 24-6-2014 - in vigore dal 25 giugno 2014) "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", che così recita: *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti"*

VISTI, in particolare, i commi 557-557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:

- ☐ ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);
- ☐ costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);

☐ in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter)

ATTESO CHE, sulla base del sopra citato quadro normativo, gli enti soggetti a patto di stabilità:

- ☐ devono assicurare la costante e progressiva riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente (limite di spesa);
- ☐ cumulano le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

DATO ATTO altresì che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il nuovo comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- 1) riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- 3) contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

ATTESO che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- ☐ n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: "Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali";
- ☐ n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: "Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale";
- ☐ n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: "Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità";

RAVVISATA la necessità di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2014-2016, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

VISTO l'art. 30 del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. rubricato "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse";

Considerato che il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai fini assunzionali, è considerato "neutro" qualora avviene tra enti che hanno limitazioni alle assunzioni. Essere "neutra" significa che la stessa non può essere considerata né nel tetto delle cessazioni e neppure in quello delle assunzioni. Il principio è stato chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 79/2011/PAR del 3 febbraio 2011 (secondo cui la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell'art. 1, co. 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale; perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche);

ATTESO CHE è necessario programmare la copertura del posto, che si renderà vacante per effetto del trasferimento per mobilità volontaria ad altro ente della dipendente R.L.P., giusta richiesta di espresso assenso alla cessione del contratto di lavoro da parte del Comune di Casalbeltrame, con nota acquisita al protocollo generale n. 4279 del 17.09.2014;

RITENUTO, in particolare, che la copertura del posto vacante di cui sopra, mediante l'istituto della mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 267/000, consente all'ente di assicurare il contenimento della dinamica della spesa del personale e nel contempo, di garantire i livelli di occupazione e dei servizi erogati all'utenza;

RICORDATO CHE questo ente:

- ☐ ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013;
- ☐ ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- ☐ prevede di rispettare il patto di stabilità interno per l'anno 2014, con riserva di verifica, in attesa delle comunicazioni dei trasferimenti erariali ed attribuzioni di entrata da federalismo fiscale municipale;
- ☐ non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO CHE:

- il valore medio di spesa del personale nel triennio 2011-2013 è pari ad € 344.675,33;
- la spesa del personale per l'anno 2014, di cui al bilancio di previsione, è pari ad € 349.880,00;
- la spesa per il personale nell'anno 2013 è pari ad € 352.368.00;

RITENUTO OPPORTUNO che, al fine di sopperire alla futura vacanza in dotazione organica del dipendente R.L.P. (a seguito dei richiesta preventiva al trasferimento presentata dalla dipendente di questo comune Sig.ra R.L.P. del 07/082014 prot 3687 ai fini della partecipazione alla procedura selettiva di mobilità indetta dal Comune di Casalbeltrame con bando /avviso del 07/07/2014 prot. 1095), si rende necessario procedere con l'indizione di un bando per la mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 267/00, per n. 1 posto per istruttore Amministrativo cat. C (C1-C5) Area Amministrativo- Contabile;

PRECISATO CHE l'indizione di un bando per mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 267/00 per n. 1 posto di cat. C (C1-C5) - presente in dotazione organica e mai ricoperto - consentirebbe all'Ente di ottenere una ulteriore riduzione di spesa, rispetto ad una già cat. D (posizione attuale);

PRESO ATTO CHE, pertanto, Questa Amministrazione Comunale, nell'ambito degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di reclutamento del personale e con riferimento alla proprie esigenze organizzative, intende, per il triennio 2014/2016, programmare il proprio fabbisogno di personale, come di seguito meglio riportato;

ANNO 2014

ASSUNZIONE mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 267/00, per n. 1 posto per istruttore Amministrativo cat. C (C1-C5) Area Amministrativo- Contabile;

ANNO 2015

Non si prevedono assunzioni

ANNO 2016

Non si prevedono assunzioni

PARERI sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
PARERE TECNICO E FINANZIARIO	Favorevole	18/09/2014	Dott.ssa Sabrina Siliberto	f.to

VISTI

- Lo statuto comunale;
- il regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il d.lgs. 267/00;
- il d.lgs. 165/01;
- il D.L. 90/2014;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione;

1) **DI APPROVARE** la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 ed il piano annuale delle assunzioni per l'anno 2014, così come segue:

ANNO 2014

ASSUNZIONE mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 267/00, per n. 1 posto per istruttore Amministrativo cat. C (C1-C5) Area Amministrativo- Contabile;

ANNO 2015

Non si prevedono assunzioni

ANNO 2016

Non si prevedono assunzioni

2) **DI RISERVARSI** eventuali successive modifiche o integrazioni al suddetto programma, in relazione alle esigenze di personale e nel rispetto delle disposizioni normative e delle effettive disponibilità del bilancio comunale, anche alla luce della normativa in materia di gestione associata obbligata;

3) **DI ASSEGNARE** al presente atto, stante l'urgenza, l'immediata eseguibilità , ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Luciano PIGAT

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Sabrina SILIBERTO

La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on-line a decorrere dal 29.09.2014

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Sabrina SILIBERTO

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Sabrina SILIBERTO

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Biandrate, _____

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Sabrina SILIBERTO